

FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI - LOTTO 1 CIG: B5DC65CE4C e LOTTO 2 CIG: B5DC65DF1F

Aggiornamento al 2 aprile 2025

1. Domanda

Si chiede di confermare che, in assenza di un esplicito riferimento al comma 11, art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 nei documenti di gara, la partecipazione alla presente procedura non sia soggetta al principio di corrispondenza tra la quota di requisiti economici e tecnici professionali posseduti e la quota di esecuzione del Contratto. In altre parole, si richiede conferma che un operatore economico privo dei suddetti requisiti possa comunque partecipare alla procedura in un R.T.I. che, nel suo complesso, soddisfi tali requisiti e, in caso di aggiudicazione, possa altresì dare esecuzione ad una quota del Contratto.

Risposta

Le indicazioni in ordine al soddisfacimento dei requisiti speciali da parte di Raggruppamenti sono contenute all'Art. 6.4 del Disciplinare di gara. In particolare, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, indicazioni specifiche sono contenute alle lettere c), d), e) ed f) dello stesso articolo, coerenti con quanto specificato nella prima parte del citato art. 68, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice").

Le previsioni espressamente contenute nel Disciplinare di gara non escludono comunque l'applicazione della generale disciplina riferita ai Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 68 del Codice. Di tale disciplina è infatti richiesto il rispetto nello stesso Art. 4 del Disciplinare, laddove si specifica testualmente che *"Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice"*.

Premesso quanto sopra, trova applicazione nell'ambito della procedura il comma 11 dell'art. 68 del Codice espressamente riferito ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. Pertanto, come previsto dal citato articolo e relativo comma, resta ferma "[...] la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, ai sensi del comma 2. [...]".

Questo indipendentemente dal fatto che per la partecipazione alla procedura il soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale possa essere

cumulativamente garantito dal Raggruppamento, solo laddove espressamente previsto dall'Art. 6.4, lettere c), d), e) ed f).

Si specifica, per completezza, che i requisiti di idoneità professionale devono essere comunque posseduti da ciascun componente del Raggruppamento come espressamente previsto dall'Art. 6.4, lettere a) e b) del Disciplinare di gara.

2. Domanda

Richiesta di chiarimento: Rif.:

- art. 4 del Disciplinare di gara, nella parte in cui disciplina la «Limitazione dell'aggiudicazione ad un unico Lotto», prevedendo che «Gli Operatori economici (anche solo “Concorrenti” o singolarmente “Concorrente”) possono presentare Offerta per uno o per entrambi i Lotti, ma non potranno essere Aggiudicatari di più di un Lotto, sia se partecipano singolarmente, sia in forma associata»;
- art. 6.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui disciplina il requisito sub d), relativo a «Esecuzione negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi analoghi, così come di seguito specificati», specificando che «In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, l'importo di fatturato da considerare è dato dalla somma dell'importo a base d'asta per i due Lotti».

Con riferimento alle disposizioni in oggetto, stante il vincolo di aggiudicazione, si chiede di confermare che un concorrente che partecipi ad entrambi i Lotti di gara possa soddisfare il requisito relativo alla «Esecuzione negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi analoghi» spendendo esclusivamente un importo di fatturato pari alla base d'asta del Lotto 2, avendo quest'ultimo un valore economico maggiore rispetto al Lotto 1, come sembrerebbe desumersi da:

- la necessità di definire i requisiti di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nell'ottica di garantire il *favor participationis* e di evitare vincoli alla concorrenza non strettamente indispensabili;
- analoghe previsioni contenute in gare Consip con vincolo di aggiudicazione tra Lotti, nelle quali è stato richiesto il possesso dei requisiti di fatturato «in misura almeno pari a quello richiesto per la partecipazione al lotto di più alto valore per cui si presenta offerta» (ad es., gara Digital Transformation 2 – ID 2536, par. 4.1 e 7.4).

Risposta

In merito al quesito in oggetto, la scrivente Stazione Appaltante conferma le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara.

In particolare, così come specificato all'Art. 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lett. d), in relazione all'esecuzione negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi analoghi, in caso di

partecipazione ad entrambi i Lotti l'importo di fatturato da considerare è dato dalla somma dell'importo a base d'asta per i due Lotti. Restano peraltro ferme le disposizioni relative alla tipologia di attività oggetto dei servizi analoghi, così come dettagliate alle lettere d.1) e d.2) e conseguenti precisazioni ulteriori, sempre contenute all'Art. 6.3.

Il requisito nei fatti non limita la partecipazione alla procedura fornendo la possibilità all'Operatore di selezionare il Lotto di partecipazione a cui concorrere, proprio tenuto conto dei requisiti dallo stesso soddisfatti, anche in merito ai servizi analoghi precedentemente svolti e relativi importi di fatturato.